



Ambasciata d'Italia
Atene

Atene, 11 dicembre 2020

Delibera A.1217/2020 del Vice Ministro delle Finanze e del Direttore dell'AADE.

Procedura e requisiti per l'ammissione ai disposti dell'Articolo 5B della L. 4172/2013, in materia di tassazione alternativa del reddito delle persone fisiche beneficiarie di redditi da pensioni generate all'estero, che trasferiscano la propria residenza fiscale in Grecia. (Pubblicata in FEK B' 4215/29.9.2020)¹

Articolo 1

Oggetto

La presente delibera è emessa in applicazione dei disposti del paragrafo 9 dell'articolo 5B della legge 4172/2013², aggiunti per il tramite dei disposti del paragrafo 1 dell'articolo 1 della legge 4714/2020 (A' 148), ai fini della determinazione della procedura di ammissione alle previsioni di tale articolo, compreso il trasferimento della residenza fiscale e l'indicazione del servizio competente per la presentazione, l'esame e l'approvazione della domanda, nonché al fine di stabilire i documenti giustificativi a corredo della domanda, la relativa revoca, la presentazione della dichiarazione dei redditi, il pagamento dell'imposta, così come qualsiasi altra specifica questione inerente all'applicazione di tale articolo.

Articolo 2

Ufficio competente

1. Quale Ufficio competente per la presentazione, esame, approvazione, rigetto della domanda di ammissione al regime normativo di cui all'articolo 5B della legge 4172/2013, per la presentazione e l'esame dei relativi documenti giustificativi, per la presentazione della domanda di revoca, per la verifica del pagamento dell'imposta, oltre che per la compilazione della relativa domanda telematica, è designata l'Agenzia Pubblica delle finanze (D.O.Y.) dei Residenti all'Estero e della

¹ La traduzione della presente legge è stata effettuata a cura dell'Ambasciata d'Italia d'Atene e pubblicata sul suo sito web al solo scopo di fornire un primo strumento d'orientamento ai molti connazionali che, fin dalla sua applicazione, si sono rivolti alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata per avere informazioni e indicazioni sulla normativa ellenica che ha introdotto un regime di tassazione alternativa del reddito delle persone fisiche beneficiarie di redditi da pensioni generate all'estero che trasferiscano la propria residenza fiscale in Grecia. Questa traduzione NON ufficiale (integrata con l'indicazione di alcuni contatti utili e di alcuni sintetici rinvii ad altre leggi greche citate nel testo) non può e non intende sostituire le necessarie verifiche che ciascun connazionale eventualmente interessato dovrà effettuare direttamente con le Autorità greche, le uniche titolate a fornire un'interpretazione autentica della normativa e a dare indicazioni univoche per l'applicazione della legge a ciascun caso specifico.

² Vd. <https://www.taxheaven.gr/law/4172/2013>



Ambasciata d'Italia
Atene

Tassazione Alternativa dei Cittadini fiscalmente residenti nel territorio Nazionale dell'A.A.Δ.E.³. (Autorità indipendente delle entrate pubbliche). L'anzidetta Agenzia delle Entrate, a seguito dell'approvazione della relativa domanda, dovrà informare immediatamente la sezione Γ di Cooperazione amministrativa internazionale nel Settore Fiscale della Direzione Relazioni Economiche Internazionali dell'A.A.Δ.E. in merito allo Stato di ultima residenza fiscale della persona fisica ammessa al regime normativo di cui all'articolo 5B della legge 4172/2013.

2. Quale Ufficio competente a dare notizia del trasferimento della persona fisica ammessa al regime normativo di cui all'articolo 5B della legge 4172/2013 alle autorità fiscali dello Stato in cui essa aveva la sua ultima residenza fiscale fino al momento di presentazione della domanda, secondo le vigenti disposizioni sulla cooperazione amministrativa internazionale, è designata la sezione Γ di Cooperazione amministrativa internazionale nel Settore Fiscale della Direzione Relazioni Economiche Internazionali dell'A.A.Δ.E.

Articolo 3

Condizioni per l'ammissione al regime normativo di cui all'articolo 5B della legge 4172/2013 e documenti giustificativi richiesti

1. Fatto salvo l'articolo 5A della legge 4172/2013⁴, la persona fisica che ai sensi dell'articolo 12 della presente legge beneficia di un reddito da pensione generato all'estero, e che trasferisce la propria residenza fiscale in Grecia, è soggetta a un regime alternativo di tassazione come definito al paragrafo 1 dell'articolo 5 della presente, con riguardo ai redditi generati all'estero, ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 5 della legge 4172/2013⁵, purché concorrano cumulativamente le seguenti condizioni:

a) essa non risiedesse fiscalmente in Grecia nei cinque (5) anni su sei (6) precedenti il trasferimento della sua residenza fiscale in Grecia, e b) trasferisca la propria residenza fiscale da uno Stato con il quale vige un accordo di collaborazione amministrativa con la Grecia nel settore dell'imposizione fiscale⁶.

2. Al fine di comprovare lo status di beneficiario di redditi da pensioni generate all'estero, è necessario presentare qualsiasi documento rilasciato dall'ente assicurativo o da altro ente pubblico o fondo pensioni di categoria o compagnia di assicurazioni, da cui risulti il pagamento della pensione, all'estero, da parte dell'organismo di assicurazione obbligatoria principale e integrativo,

³ Tel. +30 210 8204607-635, mail: doyskatex@aade.gr

⁴ Si tratta della norma che introduce un regime fiscale di favore per gli stranieri che decidono di trasferire la propria residenza fiscale in Grecia al fine di effettuarvi un investimento minimo di 500.000 euro.

⁵ "Quale reddito generato all'estero, si intende ogni reddito non generato nel territorio nazionale"

⁶ Per l'Italia la Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo del 1987. Si veda <https://www.finanze.gov.it/opencms/it/fiscalita-comunitaria-e-internazionale/convenzioni-e-accordi/convenzioni-per-evitare-le-doppie-imposizioni/> e https://www.aade.gr/sites/default/files/2017-03/FEK_ITALIA.pdf



Ambasciata d'Italia
Atene

da parte di fondi pensioni di categoria legalmente istituiti, ovvero il versamento di indennità assicurative (in un'unica soluzione o sotto forma di prestazione periodica) nell'ambito di polizze di assicurazione pensionistica collettiva.

Il rispetto del requisito di cui alla lettera a' del paragrafo 1 del presente articolo, viene accertato sulla base delle risultanze degli archivi conservati presso l'Amministrazione Finanziaria.

In particolare, qualora la persona fisica richieda per la prima volta l'attribuzione del Codice fiscale⁷, o qualora compaia negli archivi dell'Amministrazione fiscale con lo status di residente fiscale all'estero in cinque (5) dei sei (6) anni precedenti la domanda di trasferimento della residenza fiscale, **non gli è richiesta la produzione di documenti giustificativi.**

Nel caso in cui non risulti, agli archivi dell'Amministrazione fiscale, la residenza fiscale all'estero del contribuente per cinque (5) dei sei (6) anni precedenti la domanda di trasferimento della residenza fiscale in Grecia, allora è necessario che costui presenti, per ciascuno degli anni per i quali i dati non sono disponibili:

(a) Certificato di residenza fiscale rilasciato dall'autorità fiscale competente dello Stato di cui si dichiara residente fiscale⁸, dal quale risulti essere residente fiscale in tale Stato. Se il contribuente era residente di uno Stato con il quale vige una Convenzione per evitare la Doppia Imposizione sul reddito (di seguito denominata CDI), **costui può presentare, al posto del certificato, la prevista Domanda di applicazione della CDI in cui è incluso il certificato di residenza fiscale** (in moduli bilingue), compilata, firmata e timbrata dalla competente autorità fiscale straniera oppure

(b) qualora non sia previsto il rilascio di quanto sopra da parte dell'autorità fiscale competente, una copia del modulo di liquidazione della dichiarazione dei redditi o, in assenza del modulo di liquidazione, una copia della relativa dichiarazione dei redditi presentata nell'altro Stato nella veste di residente fiscale di tale Stato

c) Nel caso in cui non sia possibile presentare alcuni tra i documenti giustificativi di cui sopra (sotto le lettere "a" o "b"), in quanto è comprovato il fatto che l'autorità fiscale straniera non li rilascia, è allora richiesto un certificato emesso da una qualsiasi altra autorità pubblica o municipale o da altra autorità riconosciuta, atto a dimostrare l'insediamento stabile e permanente di detta persona nell'altro Stato.

3. Gli anzidetti documenti pubblici stranieri, come definiti nelle disposizioni dell'articolo 1 della legge 1497/1984 (A '188), saranno presentati in modalità conformi al diritto internazionale (Regolamento UE 2016/1191, con timbro *apostille*, autentica consolare, visto di autentica apposto

⁷ Per richiedere il codice fiscale greco è necessario presentare l'apposito modulo M1 (<https://www.aade.gr/sites/default/files/2017-01/M1.pdf>) all'ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate (quella dei cittadini stranieri e della tassazione alternativa).



Ambasciata d'Italia
Atene

dal consolato greco, come da quanto stabilito nei trattati internazionali che sono stati ratificati con legge dalla Grecia, a seconda dei casi) e saranno accettate fotocopie chiaramente leggibili delle copie autenticate da avvocati, secondo quanto stabilito nelle disposizioni del quarto comma della lettera b del par. 2 dell'articolo 11 della vigente legge 2690/1999 (A'45), oppure copie conformi agli originali autenticate da notai, secondo le norme applicabili, o da persona, autorità o ufficio cui è attribuita dalla legge tale facoltà.

Per quanto riguarda i soggetti, i Servizi e gli enti che effettuano traduzioni, secondo la normativa vigente, si applica quanto riportato nel documento della Direzione Organizzativa dell'AAΔE con codice di riferimento Δ.ΟΠΓ.Δ. 1002838 ΕΞ 2020/10.01.2020.

Dalla procedura di autentica e traduzione sono esentate le DOMANDE DI APPLICAZIONE DELLA CDI, così come vigenti per gli Stati con i quali la Grecia ha stipulato **Convenzioni sulla doppia imposizione**. Disposizioni speciali si applicano alle DOMANDE DI APPLICAZIONE DELLA CDI relative a USA, TURCHIA e MOLDOVA come descritte rispettivamente in ΠΟΑ.1107/1999, ΠΟΑ.1092/ 2005, ΠΟΑ.1210/2015 in relazione a ciascuno di tali Stati. Sono inoltre esclusi dalla procedura di autentica con il timbro dell'Aia i documenti e gli atti che si riferiscono alla residenza fiscale (e di conseguenza anche i Certificati di Residenza Fiscale/ΠΦΚ) se rilasciati dai Paesi (eccetto Cipro) menzionati nel documento con codice di riferimento Δ.ΟΠΓ. Δ 1172275 ΕΞ 2017.

Ai sensi del prerequisito 2° del par. 1 del presente articolo, è richiesto che la persona fisica **trasferisca la propria residenza fiscale da uno Stato con il quale vige l'accordo di cooperazione amministrativa in ambito fiscale con la Grecia**. La costanza di questo prerequisito viene esaminata di propria iniziativa dall'Ufficio competente del par. 1 dell'articolo 2.

5. La persona fisica che rientri nelle disposizioni dell'articolo 5B non può essere ammessa a quanto disposto sub articolo 5A della L. 4172/2013⁹. Inoltre, qualora la persona fisica sia stata inclusa nelle disposizioni dell'articolo 5A della L. 4172/2013 non può essere ammessa a quanto disposto sub articolo 5B in quanto non è soddisfatto il primo prerequisito relativo alla residenza estera.

6. La persona fisica, con il trasferimento della propria residenza fiscale, è residente fiscale della Grecia ai sensi delle Convenzioni stipulate dalla Grecia per evitare la doppia imposizione.

Articolo 4

Procedura di ammissione ai disposti dell'articolo 5B della L. 4172/2013

1. La persona fisica, al fine di trasferire la propria residenza fiscale in Grecia e di essere ammessa alla modalità alternativa di tassazione del reddito percepito all'estero, ex disposti dell'articolo 5B

⁹ L'art. 5A si applica a chi trasferisce la residenza fiscale in Grecia per operarvi investimenti, il 5B si applica ai pensionati.



Ambasciata d'Italia
Atene

della L. 4172/2013, dovrà presentare domanda, al massimo entro il 31 del mese di Marzo di ogni anno fiscale, al Dipartimento Γ1 – Applicazione della Tassazione Alternativa ai Cittadini fiscalmente residenti nel territorio Nazionale dell'Agenzia Pubblica delle finanze (D.O.Y.) dei Residenti all'Estero e della Tassazione Alternativa dei Cittadini fiscalmente residenti nel territorio Nazionale.

Contestualmente alla suddetta domanda, il richiedente dovrà presentare la relativa documentazione del caso, ai sensi di quanto previsto dai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 3 della presente. Entro lo stesso termine, dovranno presentare domanda di ammissione alla modalità alternativa di tassazione del reddito percepito all'estero anche le persone fisiche che soddisfino i prerequisiti del par. 1 dell'articolo 3 della presente e che abbiano già trasferito la propria residenza fiscale in Grecia entro il precedente anno fiscale.

La persona fisica dovrà indicare nella domanda in quale Stato avesse l'ultima residenza fiscale prima della presentazione della domanda.

Le domande presentate oltre il 31 marzo di ciascun anno fiscale, verranno ammesse ed esaminate al fine di ammettere il contribuente alla modalità di tassazione alternativa del reddito percepito all'estero nel successivo anno fiscale.

2. La D.O.Y. dei Residenti all'Estero e della Tassazione Alternativa dei Cittadini fiscalmente residenti nel territorio Nazionale, una volta ricevuta la suddetta domanda e la relativa documentazione, è tenuta a completare il relativo applicativo elettronico seguendo le istruzioni della Direzione Generale per la Governance Informatica dell'Autorità Indipendente delle Entrate Pubbliche (A.A.D.E). Il relativo applicativo elettronico verrà completato in ogni passaggio della procedura di ammissione dei contribuenti in base a quanto disposto sub articolo 5B della L. 4172/2013.

3. La D.O.Y. dei Residenti all'Estero e della Tassazione Alternativa dei Cittadini fiscalmente residenti nel territorio Nazionale, esaminerà la domanda entro sessanta (60) giorni e qualora riscontri eventuali mancanze, informerà il richiedente circa le integrazioni necessarie o la presentazione della documentazione corretta. Entro lo stesso termine dovrà decidere se accettare o respingere la domanda, a seconda della sussistenza dei prerequisiti del par. 1 dell'articolo 3 della presente. **Con l'accettazione della domanda, la persona fisica acquisirà la residenza fiscale in Grecia**, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 4 della L. 4172/2013, per l'anno fiscale in relazione al quale verrà presentata la domanda e per quindici (15) anni fiscali complessivi e dovrà stabilire il proprio indirizzo di residenza in Grecia. La D.O.Y. di cui sopra, nella sua formale delibera di accettazione dell'ammissione del contribuente a quanto disposto ex articolo 5B della L. 4172/2013, lo informerà che detta ammissione scadrà al termine degli anni sopra indicati;



Ambasciata d'Italia
Atene

dopodiché il contribuente verrà tassato in relazione al reddito complessivo percepito (in madrepatria¹⁰ e all'estero) ai sensi delle disposizioni generali della L. 4172/2013.

4. La domanda verrà ammessa anche se non accompagnata dalla documentazione prevista al momento della presentazione. La persona fisica è tenuta a produrre la relativa documentazione a integrazione della pratica, entro il termine di sessanta (60) giorni previsto dalla legge per l'adozione della delibera.

5. La domanda e la documentazione dovranno essere presentate in scansione, tramite messaggio di posta elettronica inviato al Capoufficio della D.O.Y. competente (la lista degli indirizzi di posta elettronica degli Uffici competenti della AADE per l'invio dei messaggi di cui sopra è pubblicata sulla pagine web della AADE (www.aade.gr)¹¹, oppure (in busta) tramite spedizione postale, o mezzo raccomandata o con corriere. E' inoltre possibile presentare personalmente la domanda presso l'Ufficio protocollo della D.O.Y.. Quale data di presentazione della domanda fa rispettivamente fede la data risultante dal timbro dell'ufficio postale o del servizio di corriere, oppure la data di invio del messaggio di posta elettronica. La ricevuta dell'ufficio postale o del servizio di corriere, oppure il messaggio automatico inviato in risposta al messaggio di posta elettronica del contribuente, costituiranno per costui ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta, nonché prova di ricevuta consegna per il destinatario.

La delibera di ammissione con firma digitale, potrà essere pubblicata tramite l'applicativo "Comunicazione Digitale" nella casella del contribuente nell'Informativa Personalizzata del servizio myTAXISnet della AADE.

6. L'ammissione di un contribuente a quanto disposto sub articolo 5B della L. 4172/2013 non comporta automaticamente la modifica della residenza fiscale di altre persone fisiche legate a costui, oltre al diretto interessato.

Articolo 5

Emissione degli atti di Determinazione Amministrativa dell'Imposta e Versamento dell'imposta

1. Qualora la domanda venga accettata, in conformità alla procedura prevista dall'articolo 4 della presente, ai fini dell'ammissione del contribuente a modalità alternative di tassazione per il reddito percepito all'estero, **la persona fisica dovrà versare in ogni anno fiscale l'imposta calcolata con un coefficiente del sette per cento (7%) sul totale del reddito risultante all'estero, eccetto nel caso in cui essa sia esentata dalla tassazione nello Stato di residenza in forza**

¹⁰ Ndt: in Grecia

¹¹ https://www.aade.gr/sites/default/files/2017-04/perifeiakas_ypir.pdf Pagg. [6-81]



Ambasciata d'Italia
Atene

di quanto disposto nella Convenzione per evitare la Doppia Imposizione. L'imposta eventualmente versata dal contribuente nello Stato estero di residenza, per i redditi soggetti a modalità alternativa di tassazione, verrà dedotta dall'imposta del presente paragrafo, in base ai disposti di cui all'articolo 9 della L. 4172/2013 o della Convenzione per evitare la Doppia Imposizione, ove applicabile, nel caso in cui sia previsto da tale Convenzione per evitare la Doppia Imposizione il diritto di tassazione in entrambi gli Stati, oppure non sussista una Convenzione per evitare la Doppia Imposizione con lo Stato in cui si origina il reddito.

2. Il contribuente ammesso a quanto disposto sub articolo 5B è tenuto a dichiarare tutti i redditi redditi risultanti nel territorio nazionale, ai sensi del par. 1 dell'articolo 5 della L. 4172/2013, nonché i redditi provenienti dall'estero, ai sensi del par. 2 dell'articolo 5 della L. 4172/2013, che sono soggetti a tassazione alternativa.

3. Per il contribuente di cui sopra, verrà emesso un atto di determinazione dell'imposta, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 32 della L. 4174/2013, in relazione alla sua obbligazione fiscale complessiva, che corrisponde ai redditi risultanti nel territorio nazionale e ai redditi provenienti dall'estero soggetti a imposizione alternativa.

4. L'imposta di cui all'articolo 5B della legge 4172/2013, dovrà essere versata per ogni anno fiscale in una (1) rata entro l'ultimo giorno lavorativo del mese di luglio di ogni anno e non sarà compensata da altri obblighi fiscali o da eventuali saldi creditori della persona soggetta alla modalità di tassazione alternativa. In caso di pagamento ritardato dell'imposta si applicano le disposizioni della vigente Legge 4174/2013.

5. La persona fisica ammessa ai disposti dell'articolo 5B della legge 4172/2013, nel caso in cui non versi l'intero importo dell'imposta come determinato sub comma 1 in uno degli anni fiscali, e comunque entro il trentunesimo (31) giorno di dicembre dello stesso anno, cessa di essere ammessa ai disposti del presente articolo e da tale momento in poi sarà tassata in base al suo reddito complessivo ai sensi delle disposizioni generali della Legge 4172/2013.

6. Con il pagamento del suddetto importo si esaurisce ogni obbligazione fiscale della persona fisica ammessa alle disposizioni in materia di tassazione alternativa per redditi percepiti all'estero. Ai redditi originati all'estero non si applica il contributo speciale di solidarietà di cui all'articolo 43A della legge 4172/2013¹².

7. La persona fisica ammessa ai disposti dell'articolo 5B della legge 4172/2013 non è esente dall'imposta di successione o dall'imposta sulle donazioni in relazione a patrimoni che si trovino all'estero.

¹² Si tratta dell'articolo della Legge-Codice della tassazione sul reddito che dispone il versamento allo Stato greco del "Contributo di solidarietà" (introdotto in Grecia negli anni della crisi) per chi percepisce redditi superiori ai 12.000 euro.



Ambasciata d'Italia
Atene

Articolo 6

Domanda di revoca

1. Una persona fisica può, in qualsiasi anno fiscale del periodo previsto sub paragrafo 4 dell'articolo 4 del periodo di ammissione al metodo alternativo di tassazione dei redditi all'estero, **presentare domanda di revoca della sua ammissione alle presenti disposizioni.**

La domanda di revoca dovrà essere presentata dal contribuente entro il 31 marzo dell'anno fiscale per il quale si richiede la revoca dell'ammissione al metodo alternativo di tassazione dei propri redditi all'estero; la pertinente applicazione elettronica di cui al paragrafo 3 dell'articolo 4 del presente documento verrà aggiornata dall'Agenzia dei Residenti all'Estero e della Tassazione Alternativa dei Cittadini fiscalmente residenti nel territorio Nazionale.

2. In caso di revoca, la persona fisica sarà soggetta a tassazione ai sensi della normativa generale vigente per l'anno fiscale in cui presenti la domanda di revoca e da tale momento in poi non sarà obbligata a versare l'importo dell'imposta come determinato al comma 1 dell'articolo 5 della presente. La riammissione della persona fisica alle disposizioni dell'articolo 5B della legge 4172/2013 non è consentita.

Articolo 7

Dichiarazioni dei redditi

1. **La dichiarazione dei redditi relativa ai redditi imponibili della persona ammessa alle disposizioni dell'articolo 5B della legge 4172/2013, che dovessero emergere nel territorio nazionale, ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 5 della legge 4172/2013, dovrà essere comunque presentata e il versamento dell'imposta dovrà essere effettuato nei termini previsti dall'articolo 67 della legge 4172/2013,** mentre per i redditi generati all'estero, ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 5 della legge 4172/2013, e soggetti a tassazione alternativa sussiste l'obbligo di dichiarazione ai sensi dell'articolo 67 della legge 4172/2013, ma il pagamento dell'imposta sarà effettuato in base a quanto previsto dall'articolo 5 della presente.

2. Per le persone ammesse ai disposti dell'articolo 5B della legge 4172/2013, in materia di ricevimento delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, si applica quanto previsto al punto 121 della delibera Δ.OPF.A 1115805 EΞ 2017/31.07.2017 del Presidente dell'Autorità Indipendente delle Entrate Pubbliche "Trasferimento di attribuzioni e autorizzazione alla firma ad organi dell'Amministrazione fiscale, su disposizione del Presidente" nella versione vigente del testo.



Ambasciata d'Italia
Atene

Articolo 8

Primo anno di applicazione

1. Nel caso delle domande di ammissione alla modalità di tassazione alternativa di redditi emergenti all'estero, che saranno presentate entro l'anno 2020, il termine per la presentazione della relativa domanda e della documentazione a corredo è il 30.9.2020.

Le domande presentate dopo il 30.9.2020, vengono ammesse ed esaminate al fine di ammettere il contribuente alla modalità di tassazione alternativa del reddito percepito all'estero nel successivo anno fiscale.

La D.O.Y. dei Residenti all'Estero e della Tassazione Alternativa dei Cittadini fiscalmente residenti nel territorio Nazionale, esaminerà le richieste di cui sopra si pronuncerà entro il 27 ottobre 2020, approvandole o respingendole, a seconda che sussistano o meno le condizioni di cui al paragrafo 1 dell'articolo 3 della presente.

2. Per le persone fisiche che soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 3 del presente, le quali abbiano già trasferito la propria residenza fiscale in Grecia entro l'anno fiscale 2019, la dichiarazione dei redditi per l'anno fiscale 2019 dovrà essere presentata entro il 31 ottobre 2020. In tal caso, l'imposta di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5 della presente, sarà corrisposta in un'unica soluzione entro (30) giorni dall'approvazione della domanda del contribuente, ossia entro il 26 novembre 2020.

Nel caso in cui siano già state presentate le dichiarazioni dei redditi e si sia già proceduto al relativo accertamento, nel caso in cui sussistano motivi di ulteriore accertamento, ai fini della tassazione alternativa dei redditi percepiti all'estero, come specificato negli articoli precedenti, i contribuenti dovranno presentare delle dichiarazioni modificative scritte a mano (senza intervenire su nessuno dei campi della stessa, ma indicando sul corpo della dichiarazione: "AI FINI DELL'IMPOSIZIONE ALTERNATIVA SUI REDDITI RISULTANTI ALL'ESTERO" ai sensi dell'articolo 5B del ΚΦΕ) all'Agenzia delle Entrate competente per la tassazione della loro dichiarazione iniziale, entro i termini sopra stabiliti e senza irrogazione di sanzioni, presentando il provvedimento di approvazione dell'Agenzia delle Entrate dei Residenti all'Estero e della Tassazione Alternativa dei Cittadini fiscalmente residenti nel territorio Nazionale. Nel caso in cui l'imposta sia già stata indebitamente versata, sarà ugualmente seguita la stessa procedura, tramite presentazione di dichiarazioni modificative scritte a mano.

3. Le domande per l'anno in corso, concernenti il trasferimento della residenza fiscale per l'anno fiscale 2020, verranno accolte anche se non accompagnate, all'atto della presentazione, dagli originali dei pertinenti documenti giustificativi indicati al paragrafo 2 dell'articolo 3, a condizione che si presenti una dichiarazione solenne (υπεύθυνη δήλωση) con la quale il



Ambasciata d'Italia
Atene

contribuente dichiara di soddisfare le condizioni previste e di non essere in grado di fornire la documentazione nelle modalità prescritte e in conformità con il diritto internazionale, a causa del fatto che i servizi competenti sono sospesi o limitati per gli effetti della pandemia COVID19. Il contribuente è tenuto a presentare la documentazione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 3 della presente a integrazione della propria pratica in un tempo ragionevole e comunque non oltre il 30 novembre 2020.

Articolo 9

Entrata in vigore

1. **Quanto sopra si applica agli anni fiscali che iniziano il 1 ° gennaio 2020 o successivamente** e non pregiudica l'applicazione delle convenzioni internazionali ratificate dalla Grecia per evitare la doppia imposizione sui redditi e sul capitale.
2. I disposti della presente entrano in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.